

TI_GERICHTE 30.2015.25 vom 18. Januar 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-01-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2015.25

FR: TI_GERICHTE 30.2015.25 du 18 janvier 2016

IT: TI_GERICHTE 30.2015.25 del 18 gennaio 2016

Regeste

Conferma della ripresa di un emolumento accreditato ma non versato al presidente di un CdA. Non è stata comprovata l'esistenza di una mera aspettativa della remunerazione. Riassunto della giurisprudenza federale e cantonale applicabile in concreto

Erwägungen

E. 2

e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9). La deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al momento della registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato della società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il salario di due anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione). In quella vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88 consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi). 6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse anche in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza inedita del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare quale mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta nella rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del fatto che la datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli inizi era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio che le impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso anche le sentenze del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la realizzazione del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del fatto che lo stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società; sul significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18 dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo temporale che della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal momento che le pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in questione - che un debito contributivo, e a maggior ragione

un obbligo di risarcimento, non potevano essere insorti. 6.2.3 Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle sentenze più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo se ne sono date le condizioni del caso concreto. Volendo statuire diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro, rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali, omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario. Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).

E. 7.1

Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati da parte dei dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal datore di lavoro.

E. 7.2

Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa poteva quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere la controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della fallita - ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone coinvolte fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e dovessero aspettarsi che una remunerazione del proprio lavoro dipendesse dall'esito futuro degli affari della società.

E. 7.3

In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla remunerazione o al salario, si può ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale notificato alla Cassa di compensazione configurasse una vera e propria realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza realizzato anche il relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere addebitato il danno derivante." Nella citata sentenza H 257/00 del 18 dicembre 2001 l'Alta Corte ha affermato: " b) Das kantonale Gericht hat im angefochtenen Entscheid zu diesem Einwand keine näheren Abklärungen getroffen aus der Erwägung heraus, praxisgemäss seien Gutschriften auf einem Kontokorrentkonto den Lohnzahlungen gleichzusetzen und würden als Ausrichtung von Lohn betrachtet. Sodann seien Sozialversicherungsbeiträge auf Lohnguthaben für 10

Monate streitig, während die Arbeitslosenkasse nur für drei Monate Insolvenzenschädigungen ausgerichtet habe. Das Verschulden der beiden ehemaligen Organe der konkursiten Firma begründet die Vorinstanz damit, dass diese um die Lohngutschrift gewusst hätten und bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt auch um deren Beitragspflicht hätten wissen oder sich diesbezüglich zumindest hätten erkundigen müssen. c) Dieser Auffassung kann nicht vorbehaltlos beigespflichtet werden. Für die Entstehung der Beitragsschuld und die Beantwortung der Frage, wann Beiträge vom massgebenden Einkommen zu entrichten sind, kommt es auf den Zeitpunkt an, in welchem das Erwerbseinkommen realisiert worden ist (BGE 111 V 166 Erw. 4a mit Hinweisen; ZAK 1989 S. 308 Erw. 3a, 1985 S. 43; vgl. auch BGE 115 V 163 Erw. 4b). Wird der Lohn ausnahmsweise nicht ausbezahlt, sondern lediglich in den Büchern des Arbeitgebers gutgeschrieben, darf die Ausgleichskasse vermutungsweise davon ausgehen, dass das Einkommen im Zeitpunkt der Lohngutschrift realisiert ist (EVGE 1957 S. 36 Erw. 2 und 125 Erw. 3). Dem Arbeitgeber und den betroffenen Arbeitnehmern steht jedoch der Gegenbeweis offen, dass eine blossе Anwartschaft auf Vergütung und Lohn vorliegt (EVGE 1957 S. 36 und 125 Erw. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., S. 112 Rz 4.9). Eine blossе Anwartschaft auf Lohn ist beispielsweise dann gegeben, wenn die finanziellen Verhältnisse des Arbeitgebers zur Zeit der Gutschrift sehr schlecht sind und deshalb die künftige Auszahlung des betreffenden Lohnes in zeitlicher wie masslicher Hinsicht von einer Besserung des Geschäftsganges abhängig ist (ZAK 1976 S. 86 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung gilt die Umwandlung eines Lohnguthabens in ein Darlehen im Zeitpunkt der Verbuchung ahv-rechtlich als realisiert (EVGE 1960 S. 44). Eine blossе Anwartschaft hat das Eidgenössische Versicherungsgericht dagegen angenommen bei der Verbuchung in der Rubrik Lohnaufwand-Kreditoren einer im Aufbau begriffenen Gesellschaft, die in den fraglichen Jahren jeweils einen Reinverlust auswies und daher nicht in der Lage war, die streitigen Löhne auszurichten (veröffentlichtes Urteil S. vom 29. Juli 1992, H 155/90). (...)

e) Gutschriften auf dem Kontokorrentkonto des Arbeitnehmers sind differenziert zu betrachten und können nicht unbesehen einer Lohnrealisierung gleichgesetzt werden. Zu prüfen ist vielmehr, ob die Lohnforderungen durch Verrechnung mit Schulden gegenüber der Firma "realisiert" wurden. Wie dem vom 20. November 1995 datierten Kontoblatt "Z. _____" zu entnehmen ist, wurde der Saldo per 1. Oktober 1994 von Fr. 18'424.70 am 31. Januar 1995 mit Fr. 17'834.70 "Kauf Lederwaren" und Fr. 17.- "Vtg. Strassenverkehrsamt Zug" verrechnet. Am 30. Juni 1995 wurde sodann eine Umbuchung aus dem Salärkonto auf das Konto des Z. _____ von Fr. 50'754.80 vorgenommen. Die Firma war bereits seit September 1994 praktisch ausschliesslich auf Zahlungen der am 1. Juli 1995 in Konkurs geratenen Firma N. _____ GmbH in Deutschland sowie auf die kreditgebenden Banken angewiesen. Die finanziellen Schwierigkeiten der deutschen Gesellschaft zogen die Illiquidität der Firma I. _____ AG und schliesslich deren Konkurs nach sich. Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft tatsächlich nicht in der Lage war, Z. _____ die streitigen Löhne auszurichten oder mit Gegenforderungen zu verrechnen. Waren die Lohnansprüche somit nicht realisiert, kam die Beitragsschuld nicht zur Entstehung und können die Beschwerdeführer dafür nicht im Sinne von Art. 52 AHVG schadenersatzpflichtig erklärt werden. Bei diesen Gegebenheiten können ihnen auch nicht die Kosten der Arbeitgeberschlusskontrolle überbunden werden (vgl. Art. 170 Abs. 3 AHVV). Die Vorinstanz hat eine Schadenersatzpflicht der Beschwerdeführer somit letztlich zu Unrecht bejaht.“ In una sentenza H 82/05 del 30

gennaio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che anche se una retribuzione non viene versata nel periodo di competenza cui si riferisce, ma semplicemente accreditata in vista di un successivo pagamento, essa è da considerare siccome acquisita già nel momento in cui è sorta. Ne consegue che già con l'allibramento della posta che dovrà essere versata risultano dovuti i contributi sociali, ritenuto altresì che le modalità di pagamento del salario convenuto sono irrilevanti ai fini dell'esigibilità del pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali (cfr. citata STFA del 7 dicembre 2001, consid. 3a). In quel caso, nel 2002 la società ha versato all'assicurato una parte del salario e solo nel 2003 gli ha corrisposto, a saldo delle pretese riguardanti il risultato 2002, la differenza. Tuttavia, dalla documentazione contabile agli atti risultava che tale somma era riferita alla gestione aziendale 2002 della SA, di cui peraltro l'interessato era membro del consiglio di amministrazione dal 2002. Per il TF, l'importo versato a saldo andava quindi assoggettato ai contributi sociali riferiti all'anno 2002. Cfr. anche la sentenza 9C_95/2009 del 7 settembre 2009, consid. 4.1.2 (“ [...] Dasselbe gilt für die Lohnzahlungen an den Hauptaktionär, die nach eigenen Angaben der Beschwerdeführer zwar nicht bar ausbezahlt, sondern dessen Kreditorenkonto gutgeschrieben worden waren. Auch damit ist der Lohnanspruch realisiert, wenn die Gutschrift für bereits geleistete Arbeit erfolgt (Urteil H 257/00 des Eidg. Versicherungsgerichts vom 18. Dezember 2001, E. 5) [...] ”). A livello cantonale va segnalata la sentenza 30.2012.29 del 17 dicembre 2012, dove il TCA ha affermato: " In concreto la situazione non è comparabile a quella descritta nelle sentenze riportate al considerando 2.2. In quei casi si trattava di salari cui i dipendenti avevano regolarmente diritto in virtù del lavoro svolto, ma che, per vari motivi, pur essendo accreditati ai lavoratori, non sono poi stati effettivamente versati. I lavoratori avevano un credito esigibile nei confronti del datore di lavoro che avrebbero potuto far valere in giustizia. Nel caso che questo TCA è chiamato a giudicare la fattispecie è differente. _____, direttore della società ricorrente, è stato regolarmente remunerato per l'attività svolta nel 2008 e nel 2009, percependo mensilmente il salario pattuito contrattualmente e sul quale sono stati regolarmente pagati i contributi sociali. In virtù di un accordo tra le parti, secondo quanto affermato dalla società e da _____, in caso di andamento favorevole dell'azienda, l'interessato avrebbe inoltre avuto diritto ad un bonus supplementare di fr. 78'000. Poiché la situazione finanziaria della società, in quel momento, non lo permetteva e per evitare di dover dar avvio alla procedura prevista dall'art. 725 cpv. 2 CO, è stato deciso di procedere ad una misura di risanamento, ossia storno del bonus del 2008 e rinuncia di un credito da parte di un consulente esterno. In concreto, a differenza di altri casi giudicati da questo TCA (e di cui si dirà in seguito), l'interessato non aveva e non ha un credito esigibile nei confronti del proprio datore di lavoro, ma solo un'aspettativa che non si è realizzata. Certo, una dipendente della fiduciaria che ha notificato la dichiarazione dei salari alla Cassa ha affermato che “il cliente ha rinunciato a una parte dello stipendio per far fronte agli impegni della società” (doc. 47). Tuttavia si tratta di un'affermazione di una terza persona, non parte del contratto di lavoro, smentita, implicitamente da _____, con lo scritto del 20 novembre 2012. Quest'ultimo, chiamato in causa dal TCA, ha infatti espressamente affermato che “secondo gli accordi contrattuali non ho diritto ad alcun bonus garantito”, che era a conoscenza dello stanziamento effettuato in sede di chiusura dell'esercizio 2008 ma che da parte sua l'importo di fr. 78'000 “non è mai stato considerato come acquisito in quanto dipendente dall'andamento degli affari societari” ed ha confermato di non avere “pretese di alcun genere nei confronti di RI 1 in questo contesto”. Questa fattispecie non è pertanto paragonabile ai casi in cui i dipendenti, malgrado l'attività regolarmente svolta a

favore della società, non hanno potuto percepire quanto pattuito ed hanno, nei confronti del datore di lavoro, un credito salariale da far valere. Il caso in esame si differenzia anche da quello giudicato dal TCA con sentenza del 17 aprile 2008 (30.2007.50), dove il Tribunale aveva confermato la ripresa effettuata dalla Cassa. In quell'occasione infatti i dirigenti della società avevano rinunciato, in un secondo tempo, a parte del salario pattuito cui avevano diritto per il lavoro svolto e non avevano reso verosimile l'esistenza di una mera aspettativa. Inoltre, a differenza del caso di specie, nella dichiarazione dei salari notificata alla Cassa, "la ricorrente aveva trasmesso (...) un conteggio salariale comprendente i salari inizialmente accreditati a tutti i dipendenti. Il conteggio è stato modificato in un secondo tempo con lo stralcio del salario a cui hanno rinunciato i dirigenti, su segnalazione della ricorrente" (pag. 13 della citata sentenza). Neppure il riferimento della Cassa, in sede di risposta di causa, alla sentenza 30.2007.56 del 22 gennaio 2008, può essere d'aiuto all'amministrazione. Infatti, in quel caso il TCA aveva confermato l'assoggettamento al prelievo dei contributi di un importo di fr. 15'000 che la società aveva accantonato e che già in una precedente procedura era stato considerato salario determinante. La società, malgrado la sentenza cantonale, aveva deciso di sciogliere l'accantonamento alcuni anni dopo registrandolo nel conto "ricavi straordinari" e di non assoggettarlo al prelievo dei contributi. Inoltre in quel caso il dipendente aveva esercitato un'attività lavorativa fornendo prestazioni amministrative, ma il suo lavoro, in seguito al mancato versamento dei fr. 15'000, non era stato remunerato. In concreto la retribuzione di fr. 78'000, mai versata, non corrisponde ad un credito avente valore economico e di cui _____ può disporre. La remunerazione non concerneva la normale retribuzione salariale mensile, su cui la ricorrente ha del resto regolarmente versato i contributi sociali, ma costituiva una semplice aspettativa che non si è realizzata a causa dell'evoluzione negativa degli affari del datore di lavoro. L'importo in questione era stato stanziato nel 2008 con un accantonamento che l'interessato avrebbe potuto percepire in caso di andamento finanziario favorevole e non è mai stato versato. La circostanza che l'andamento economico della società non era positivo è comprovata dal fatto che l'insorgente, nel 2009, ha dovuto adottare delle misure di risanamento (storno dell'importo di fr. 78'000 e rinuncia ad un credito da parte di un consulente) per complessivi fr. 131'151.95, senza le quali la perdita d'esercizio di fr. 106'293 e la perdita totale di bilancio di fr. 75'037 sarebbero state superiori (doc. B1 ed A4). In queste condizioni, ribadito che la retribuzione di fr. 78'000 era una mera aspettativa che non si è realizzata, la Cassa non avrebbe dovuto procedere con la ripresa litigiosa. Ne segue che il ricorso va accolto mentre la decisione impugnata va annullata nella misura in cui conferma l'assoggettamento al prelievo dei contributi dell'importo in discussione, compresi gli interessi moratori." 2.5. Nel caso di specie la ricorrente è una società con sede a _____, che ha quale scopo _____. _____ (doc. 4). Presidente del CdA della società è PI 1. Gli altri membri sono _____, vicepresidente, e _____ (doc. 4). Per quanto concerne i versamenti relativi ai membri del CdA, per il 2013 nella relativa scheda contabile sono stati registrati il 25 gennaio 2013 un importo di fr. 3'000 per " CdA _____ 2013 " e il 31 dicembre 2013 ulteriori tre importi, e meglio fr. 5'000 per "PI 1 Pres. X ", fr. 12'000 per " _____ cda X 2013 " e fr. 48'000, oggetto del contendere, per "PI 1 Pres. X " (doc. 24). L'importo contestato, così come del resto gli ulteriori importi versati nel 2013 e negli anni precedenti a PI 1, ripresi dalla Cassa, non figurano nelle dichiarazioni dei salari (cfr. doc. da 5 a 8). 2.6. In concreto, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale citata al considerando 2.4. e degli atti prodotti dalle parti, per i motivi che seguono la decisione della Cassa di assoggettare al prelievo dei

contributi l'importo di fr. 48'000.-- accreditato ad PI 1 quale emolumento del CdA il 31 dicembre 2013 (cfr. conto _____, doc. 24), va tutelata, non trattandosi di una mera aspettativa, bensì di una vera e propria realizzazione della remunerazione quale controprestazione per l'attività svolta nel 2013 dal Presidente del CdA. Nel caso di specie non sono infatti presenti gli elementi citati dalla giurisprudenza federale per poter eccezionalmente ritenere che un importo accreditato ma non versato non è soggetto al prelievo di contributi. Innanzitutto la società, a differenza della fattispecie posta alla base della sentenza 30.2012.29 del 17 dicembre 2012, non si trovava in una difficoltà finanziaria tale da necessitare atti di risanamento per evitare di dover far capo alle misure previste, segnatamente, dall'art. 725 cpv. 2 CO. In concreto, dal bilancio emerge che il 2013 si è chiuso con un utile di bilancio di fr. 454'004 e il 2014 di fr. 417'165 (cfr. allegato al doc. 31). Come rileva la Cassa, non emergono insormontabili problemi di liquidità a lungo termine. Tant'è che gli altri dipendenti hanno ricevuto nel medesimo periodo, oltre alla loro remunerazione, anche le gratifiche (cfr. doc. 2). Certo, in sede di osservazioni (doc. VI) la ricorrente rileva che in seguito ad un'importante diminuzione dei ricavi tra il 2013 ed il 2014 ha proceduto ad una ristrutturazione dei costi per le spese generali per garantire una "liquidità sostenibile" nei confronti dei terzi creditori. Essa tuttavia non fa valere problemi di illiquidità vera e propria su un periodo di tempo lungo, ossia una situazione in seguito alla quale occorre esaminare se le condizioni per ritenere eccezionalmente date le ragioni per non assoggettare un reddito accreditato ma non versato sono adempiute (cfr. sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, consid. 6.2.3: "[...] Sarebbe di conseguenza errato volere dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un regolare contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che il datore di lavoro versa in una situazione di illiquidità [...]"). La situazione finanziaria della ricorrente non giustifica un'eccezione al prelievo dei contributi sull'importo accreditato. In secondo luogo l'emolumento dovuto a _____, anch'egli membro del CdA, non ha subito la medesima sorte di quello accreditato ad PI 1, di modo che non vi è un trattamento simile della medesima fattispecie per tutti i membri del CdA (cfr. sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, consid. 7.2). La pretesa di _____ è infatti stata confermata e realizzata. La modalità del suo pagamento è irrilevante. La circostanza che l'importo dovuto sia stato compensato con un precedente debito contratto nei confronti della ricorrente non modifica infatti la natura del compenso. Inoltre, nel caso di specie non sono stati prodotti accordi secondo i quali l'emolumento sarebbe stato dovuto solo se la società avesse avuto un andamento particolarmente positivo. La rinuncia al compenso per il 2013 è infatti avvenuta a titolo retroattivo nel 2014, con lo storno dell'accredito di fr. 48'000 (cfr. doc. B, dichiarazione di PI 1: "[...] la presente per confermarle, che in qualità di presidente del CDA della società RI 1 nel 2014, visto l'andamento economico negativo dell'attività, ho rinunciato all'incasso quale membro del consiglio di amministrazione di competenza del 2013 per un importo di CHF 48'000,00 [...]"). Come già giudicato da questo Tribunale con sentenza del 23 novembre 2004 (inc. 30.2004.33 + 60-61), ciò comporta l'obbligo di pagare i contributi sull'importo accreditato. Infatti, avendo rinunciato solo in un secondo tempo alla remunerazione pattuita, non è resa verosimile l'esistenza di una mera aspettativa per quanto concerne il versamento del compenso stabilito tra le parti (STCA del 23 novembre 2004, inc. 30.2004.33 + 60-61; cfr. anche sentenza 30.2007.56 del 22 gennaio 2008 e sentenza 30.2007.50 del 17 aprile 2008). Del resto nel corso degli anni l'emolumento in favore di PI 1 ha conosciuto un aumento

(cfr. doc. 2: fr. 30'000 nel 2011, fr. 35'000 nel 2012 e fr. 48'000 nel 2013), è stato versato al Presidente del CdA senza sollevare alcuna riserva ed è dovuto in seguito alle prestazioni da lui fornite nell'ambito del CdA. In sede di ricorso la stessa società ha affermato che “ il presidente del consiglio di amministrazione ha preferito rinunciare all'emolumento annuale dovutogli ” (doc. VI, sottolineatura del redattore). Ciò significa che l'interessato ha un credito esigibile nei confronti dell'insorgente che avrebbe potuto far valere in giustizia. Nel preciso caso di specie, la circostanza che l'importo non figura nella dichiarazione dei salari 2013 non può essere ritenuto quale indizio di una mera aspettativa, giacché la società non ha neppure dichiarato altri emolumenti versati negli anni precedenti a PI 1 e soggetti a ripresa non contestata. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, poiché né la ricorrente, né PI 1 hanno fornito la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla remunerazione, si può ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito configurasse una vera e propria realizzazione del compenso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.